

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BUSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1962

Modificazioni all'articolo 114 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in materia di affittanze agrarie

ONOREVOLI SENATORI. — È nota l'ardente ed annosa aspirazione degli affittuari di fondi rustici di vedere perequato l'accertamento del loro reddito con quello dei proprietari conduttori.

Tale aspirazione è pienamente giustificata da evidenti ragioni di giustizia ed equità tributaria.

È infatti incontestabile che, tanto nelle aziende condotte direttamente dal proprietario del fondo (attualmente tassato con la imposta sul reddito agrario) quanto nelle aziende condotte da un affittuario assoggettato a ricchezza mobile in base ad un imponibile accertato catastalmente, ma rivalutato, a differenza dei proprietari conduttori, con il coefficiente stabilito per l'imposta complementare progressiva sul reddito, il valore degli investimenti mobiliari (scorte, macchine, attrezzi, capitale circolante, bestiame) ed i relativi redditi derivanti dalla conduzione non possono essere diversi.

Pertanto, non si vede la ragione per cui il medesimo reddito, per il solo fatto di essere realizzato da un affittuario, invece che dal proprietario del suolo, debba su-

bire una valutazione diversa ed una tassazione altrettanto differente ed oltre tutto gravosa.

L'affittuario di fondi rustici indubbiamente rientra, di pieno diritto, nell'ampia categoria degli imprenditori agricoli e tale è considerato, sia agli effetti dell'I.G.E. e sia agli effetti degli adempimenti sindacali, previdenziali ed assistenziali.

Una riforma pura e semplice fondata sull'abolizione della ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, con il diritto di rivalsa da parte del locatore per l'imposta di reddito agrario gravante sul fondo locato, sarebbe, indubbiamente, la soluzione più semplice ed auspicabile.

Devesi, però, notare che tale soluzione verrebbe ad eliminare quei vantaggi, già riconosciuti alle piccole affittanze, dall'applicazione dei criteri di detrazione previsti dall'articolo 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Il presente disegno di legge tende, pertanto, a raggiungere una perequazione tra proprietario conduttore ed affittuario, solo nella fase di determinazione del reddito im-

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

onibile, conservando l'attuale assoggettamento a tributo mobiliare e la detrazione del minimo esente.

Tale detrazione non verrebbe, in effetti, a costituire un particolare vantaggio per gli affittuari, ma servirebbe a compensare,

in parte, le agevolazioni introdotte, a favore dei proprietari conduttori, dall'articolo 15, comma s) della legge 16 settembre 1960, n. 1014, con l'abolizione delle addizionali comunali e provinciali all'imposta erariale sul reddito agrario.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 114 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« I redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, possono essere determinati, ove il contribuente ne abbia fatto richiesta nella dichiarazione, nella misura dei redditi agrari, pertinenti ai fondi, accertati catastalmente ».